



CORTE DEI CONTI

Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 84/2024/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.	Antonio ATTANASIO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Primo Referendario relatore
Dott.	Diego Maria POGGI	Primo Referendario
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario
Dott.	Paolo MARTA	Referendario
Dott.ssa	Maria DI VITA	Referendario
Dott.	Massimiliano CARNIA	Referendario
Dott.	Andrea CARAPPELLUCCI	Referendario
Dott.ssa	Elisa MORO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 17 aprile 2024

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Vista la Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la Legge 21 marzo 1953, n. 161, contenente modificazioni al predetto Testo Unico;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

Vista la Legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

Visto il Decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla Legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (Deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

Viste le deliberazioni n. 23/2023/SRCPIE/INPR e n. 13/2024/SRCPIE/INPR, con le quali sono stati approvati i programmi dei controlli di questa Sezione rispettivamente per l'anno 2023 e per l'anno 2024;

Vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. SEZAUT/8/2023/INPR che ha approvato le Linee Guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Legge finanziaria per il 2006), gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto della gestione 2022 e relativo questionario;

Vista la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2022 redatta dall'Organo di revisione del **Comune di Bene Vagienna (CN)**, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266;

Vista l'interlocuzione che si è tenuta fra la Sezione e il Comune in fase istruttoria, al fine di acquisire la documentazione per l'approfondimento di alcuni specifici aspetti;

Considerato che dall'esame della documentazione fornita dall'Ente, in relazione alla situazione contabile del medesimo è emersa una criticità riferita alla situazione dell'indebitamento con specifico riguardo alla concessione di una garanzia fideiussoria di ingente valore; rispetto a tale criticità il Magistrato istruttore riteneva opportuno proporre il deferimento per la discussione collegiale;

Vista, pertanto, la richiesta di deferimento del Magistrato istruttore;

Vista l'ordinanza n. 19/2024 del 12 aprile 2024, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

Udito il Relatore, Primo Referendario Dott.ssa Laura Alesiani.

PREMESSO

La Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, co. 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co.

166), i bilanci di previsione ed i rendiconti. Giova precisare che la magistratura contabile ha sviluppato le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali, in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, co. 7, della Legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, che ha la caratteristica di finalizzare le verifiche della magistratura contabile all'adozione di effettive misure correttive da parte degli Enti interessati.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge n. 266 del 2005, e l'art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 267 del 2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del D.L. n. 174 del 2012, hanno istituito ulteriori tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ascrivibili a controlli di natura preventiva finalizzati ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio. Tali controlli si collocano, pertanto, su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo spettante alla Corte dei conti sulla legittimità e sulla regolarità dei conti. Queste verifiche sui bilanci degli enti territoriali sono compatibili con l'autonomia di Regioni, Province e Comuni, in forza del supremo interesse alla legalità costituzionale - finanziaria e alla tutela dell'unità economica della Repubblica perseguito dai suddetti controlli di questa Corte in riferimento agli artt. 81, 119 e 120 Cost. Alla Corte dei conti, infatti, è attribuito il vaglio sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'art. 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale) che, nel comma inserito all'art. 97 Cost., richiama il complesso delle pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.

In argomento, la Corte costituzionale poi, con la sentenza n. 40 del 2014, ha ulteriormente ribadito che i controlli in parola si collocano su un piano nettamente distinto rispetto al controllo sulla gestione amministrativa di natura collaborativa, almeno per quel che riguarda gli esiti del controllo. I controlli di legittimità e regolarità contabile (come già evidenziato nella sentenza n. 179 del 2007 e nella già citata sentenza n. 60 del

2013), infatti, sono caratterizzati da un esito di tipo "dicotomico" rispetto al parametro normativo, un giudizio, cioè, tipicamente apofantico o dichiarativo (secondo lo schema vero/falso, laddove il controllo sulla gestione si caratterizza per un carattere spiccatamente valutativo) da cui, a seconda dell'esito di tale alternativa, conseguono poteri e conseguenze precise, laddove nel controllo sulla gestione, data la complessità e il carattere aperto dei parametri, l'esito è sostanzialmente atipico e volto a stimolare l'autocorrezione, non vincolata, dell'ente (v., così, deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Campania n. 70/2017/PRSP del 4 maggio 2017).

Il Giudice delle leggi ha, altresì, riqualificato la natura di tali controlli anche sotto il profilo funzionale, superando la tradizionale classificazione del controllo in termini preventivi/successivi: il controllo di regolarità, ed in particolare quello dell'art. 148-*bis* del TUEL, si considera "preventivo", nonostante si incentri su atti già efficaci, in quanto è finalizzato ad evitare danni irreparabili all'equilibrio di bilancio.

Si rimarca che l'esame della Corte è limitato ai profili di criticità ed irregolarità segnalati nella pronuncia, sicché l'assenza di uno specifico rilievo su altri profili non può essere considerata quale implicita valutazione positiva.

CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO

Premessa

Con riferimento al Comune di Bene Vagienna (CN) - Ente con popolazione residente calcolata al 31 dicembre 2022 pari a 3.650 abitanti -, si è esaminata la relazione sul rendiconto relativo all'esercizio 2022, redatta dall'Organo di revisione del Comune medesimo, ai sensi del citato art. 1, commi 166 e seguenti, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché tutta la documentazione correlata, con particolare riferimento a quanto inserito nella piattaforma BDAP.

Da tale esame è emersa una criticità riferita alla situazione dell'indebitamento con specifico riguardo alla concessione di una garanzia fideiussoria di ingente valore.

Il Magistrato istruttore ha, quindi, ritenuto opportuno deferire il Comune all'esame del Collegio chiedendone formale deferimento per la discussione collegiale.

Il Presidente della Sezione ha, pertanto, convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio.

*** **

Ciò premesso, si riepiloga di seguito quanto emerso in fase istruttoria in relazione alla criticità individuata.

1. La situazione dell'indebitamento con specifico riguardo alla concessione di una garanzia fideiussoria di ingente valore

Nell'ambito dell'attività istruttoria posta in essere dalla Sezione al fine dell'esame del rendiconto dell'esercizio 2022, e a seguito di apposita interlocuzione intervenuta con l'Ente, che ha fornito la relativa documentazione di approfondimento, è emerso che il Comune di Bene Vagienna, con deliberazione del Consiglio comunale in data 29 luglio 2022, ha concesso una garanzia fideiussoria al Consorzio di Irrigazione "Bealera Maestra-Destra Stura" dell'ingente valore di **euro 4.000.000,00**, soprattutto se proporzionata alla grandezza finanziaria del Comune medesimo, il cui bilancio, nell'esercizio 2022, come emerge dal Quadro generale riassuntivo inserito nella piattaforma BDAP, ha avuto entrate/spese per **euro 4.891.663,95** e un risultato di amministrazione disponibile di **euro 718.897,29**, che non sarebbe di certo in grado di assorbire l'eventuale escussione della predetta garanzia.

Più precisamente, con deliberazione del Consiglio comunale n. 28 del 29 luglio 2022, il Comune di Bene Vagienna ha deciso di costituirsi garante del Consorzio di Irrigazione in parola nei confronti di AGEA per l'erogazione dell'anticipo del contributo pubblico concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, fino ad un massimo del 20% dell'importo complessivo del finanziamento, e cioè per l'importo di euro 4.000.000,00 ai fini del pagamento al beneficiario dell'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n. 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, e contestualmente ha approvato il documento che sintetizza gli aspetti legati alla garanzia rilasciata e all'atto di impegno del Consorzio medesimo.

In particolare, poi, dal provvedimento in parola emerge che il Consorzio di Irrigazione ha predisposto un progetto di riordino irriguo denominato "Razionalizzazione, riorganizzazione e ristrutturazione degli impianti irrigui con contestuale sfruttamento idroelettrico", volto a promuovere la riorganizzazione e la modernizzazione dei propri impianti di distribuzione dell'acqua, sostituendo il secolare sistema di irrigazione a scorrimento, con nuovi sistemi ad aspersione e subirrigazione, con l'obiettivo di ridurre l'idroesigenza, ottimizzare l'uso della risorsa idrica e rendere più razionale ed efficiente la pratica dell'irrigazione; vista l'entità della spesa complessiva, la realizzazione del progetto avviene per lotti funzionali ed il Consorzio ha definito un primo lotto sulla base del bando per il finanziamento di opere irrigue volte al risparmio idrico, a valere sulla Misura 4.3.1 del Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014/2020, il cui bando

approvato con D.M. 30.12.2016 prevedeva come termine di presentazione delle istanze al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) il 30/06/2017. A seguito della partecipazione al suddetto bando, il progetto, con Decreto dell'Autorità di Gestione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 20683 del 09/05/2019, è stato oggetto di concessione del contributo pubblico di euro 20.000.000,00 a fronte di un importo complessivo del primo lotto pari a euro 22.822.907,53, poi rimodulato ad euro 20.560.390,01 a seguito dei risultati della gara di appalto; l'importo contrattuale, dopo la gara d'appalto, ammonta ad euro 13.683.217,83, oltre IVA.

Sempre dall'esame della deliberazione comunale emerge che, secondo la normativa vigente e nel rispetto del capitolato speciale d'appalto, è prevista la corresponsione all'appaltatore dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento, a condizione che i lavori abbiano avuto effettivo inizio; l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla richiesta della medesima da parte dell'appaltatore ed alla costituzione di garanzia fideiussoria, soggetta a gradimento del Consorzio committente, bancaria o assicurativa di primaria Compagnia.

In particolare, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla preventiva costituzione di una garanzia per un importo complessivo di euro 4.000.000,00, pari al 100% dell'importo dell'anticipazione richiesta, a garanzia del corretto utilizzo delle somme erogate e dell'eventuale restituzione dell'importo anticipato erogato ove risultasse che il contraente non aveva titolo a richiederne il pagamento in tutto o in parte, oppure che, qualora risulti accertata dagli Organi di controllo, da Amministrazioni pubbliche, Autorità Giudiziarie o da corpi di Polizia giudiziaria, l'insussistenza totale o parziale del diritto al sostegno, l'Organismo pagatore AGEA ai sensi delle disposizioni di cui ai Regolamenti UE n. 907/14 e 908/14 e loro successive modifiche e integrazioni, proceda all'immediato incameramento delle somme corrispondenti al sostegno non riconosciuto.

Dal provvedimento in esame, inoltre, emerge ancora che AGEA, la quale agisce per conto del MIPAAF, con nota in data 21/3/2022 avrebbe "autorizzato" il Comune di Bene Vagienna, in quanto ente pubblico, a prestare garanzia ai sensi dell'art. 63, par. 1, comma 2 del Regolamento UE n. 1305/2013 nei confronti del Consorzio Bealera Maestra, secondo lo schema di contratto definito da AGEA medesimo, per il pagamento delle somme che potrebbero eventualmente essere richieste al Consorzio stesso, fino alla concorrenza dell'importo garantito, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento, per la restituzione dell'anticipo richiesto per l'investimento dell'aiuto relativo alla misura, sottomisura e tipologia di intervento

prevista dal predetto Regolamento e dal Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014-2020, nei casi previsti di accertamento del mancato diritto a riceverlo.

D'altro canto, nello stesso provvedimento in parola, si fa riferimento alla circostanza che il Responsabile del Servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49 del Tuel, abbia espresso parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione *"in linea di massima favorevole condizionato"*, segnalando, comunque, che ***"in caso di escussione della garanzia potrebbero verificarsi riflessi diretti o indiretti negativi sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente"*** (enfasi aggiunta).

Con successiva deliberazione della Giunta comunale n. 62 in data 11 novembre 2022 è stato poi approvato il protocollo di intesa che regola gli aspetti legati alla garanzia nell'ottica di salvaguardare gli equilibri finanziari del Comune di Bene Vagienna (*"Atto di impegno del Consorzio di Irrigazione di Secondo Grado Bealera-Maestra Destra Stura e promessa di cessione di beni in garanzia nei confronti del Comune di Bene Vagienna a fronte della garanzia rilasciata dall'ente pubblico Comune di Bene Vagienna ai fini del pagamento al beneficiario dell'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n. 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR"*).

In particolare, con tale protocollo, sottoscritto dal Comune e dal Consorzio (*rectius*: dai Consorzi di primo grado "Consorzio Nuovo Canale" e "Consorzio Bealerasso" poi raggruppati nel Consorzio di secondo grado "Bealera Maestra-Destra Stura" in parola), entrambe le parti si impegnano, e, precisamente, il Comune si costituisce Garante del Consorzio di Irrigazione in questione nei confronti di AGEA per l'erogazione dell'anticipo del contributo pubblico concesso dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di euro 4.000.000,00, secondo lo schema di fideiussione predisposto da AGEA (art. 2).

Dal canto suo, il Consorzio *"si impegna ad operare con la massima diligenza al fine di evitare la revoca dell'anticipo suddetto, con conseguente necessità di restituzione delle somme incamerate, cercando di evitare la necessità di chiamata ed intervento del Comune di Bene Vagienna in qualità di garante"*, e, in ogni caso, *"si impegna a provvedere prioritariamente con risorse proprie, destinando allo scopo anche le somme derivanti da apposite eventuali escussioni delle polizze fideiussorie prestate dall'Appaltatore e segnatamente quella relativa all'anticipo e quella costituente la cauzione definitiva, ammontanti complessivamente ad Euro 3.420.804,46"* (art. 3).

Inoltre, il Consorzio promette di cedere al Comune di Bene Vagienna, ad ulteriore garanzia dell'adempimento delle obbligazioni, alcuni immobili in Montanera, Morozzo, Castelletto Stura e Cuneo, come specificatamente individuati nel protocollo, per un valore complessivo di euro 2.030.800,00, secondo perizia di stima asseverata in data 25 ottobre 2022 (art. 4).

In ogni caso, nell'ipotesi di escussione della garanzia richiesta dalla AGEA al Comune di Bene Vagienna, il Consorzio, per la quota escussa eccedente l'importo effettivo ricavato dal Comune dalla vendita dei predetti terreni, si impegna a versare annualmente al Comune l'importo corrispondente alla rata dell'eventuale mutuo che il Comune dovrà assumere per far fronte alla richiesta della AGEA; a tal fine il Consorzio autorizza il Comune di Bene Vagienna a trattenere *pro rata* le somme che lo stesso è tenuto a versare annualmente al Consorzio per lo svolgimento dei servizi di gestione delle bealere interne, come da Convenzione approvata con Deliberazione del Consiglio comunale n. 37 del 2010 (art. 5).

Infine, all'art. 7 del protocollo in esame, viene fissata la durata della convenzione che *"sarà pari alla durata della garanzia prestata dal comune di Bene Vagienna nei confronti del Consorzio Bealera Maestra-Destra Stura e verrà automaticamente a cessare, senza bisogno di disdetta alcuna, nel momento in cui AGEA comunicherà lo svincolo della garanzia prestata"*.

È evidente che, con il protocollo d'intesa in questione, il Comune di Bene Vagienna abbia voluto, il più possibile, individuare possibili "garanzie" cautelative, nell'ambito dei rapporti finanziari con il Consorzio di Irrigazione, in relazione alla concessione della garanzia fideiussoria in questione di un importo praticamente pari al valore del proprio bilancio, come sopra si è visto.

Tuttavia, il Collegio non può non evidenziare come l'intera operazione desti alcune perplessità sotto diversi aspetti.

In primo luogo, non è chiaro il motivo per cui il Comune si sia deciso ad affrontare una simile operazione, o, meglio, non risulta indicato nei vari provvedimenti adottati, sopra esaminati, quale sia il collegamento fra l'attività svolta dal Consorzio – e il progetto di razionalizzazione degli impianti irrigui oggetto di finanziamento per cui si è proceduto alla concessione della garanzia – e le funzioni del Comune medesimo.

Dalla visura camerale del Consorzio risulterebbe che il Comune di Bene Vagienna è soggetto consorziato del Consorzio medesimo, ma questo ancora non sembra giustificare lo sforzo finanziario posto in essere dall'Ente con l'operazione in esame,

soprattutto se considerato in proporzione alla sua stessa grandezza finanziaria e alla circostanza che sono in capo al medesimo, in qualità di ente locale, sulla base della normativa di riferimento, determinate funzioni, che ovviamente necessitano di risorse finanziarie per essere svolte.

Cioè, al di là della motivazione connessa alla necessità, per l'Ente pagatore AGEA, di poter disporre della costituzione di una garanzia per l'anticipo erogato, secondo quanto anche prevede la disciplina comunitaria richiamata, sul punto, dal Comune, non è chiarito nei provvedimenti esaminati quale sia la "causa" della dazione della garanzia, intesa come il collegamento con le funzioni svolte, per definizione, dall'Ente locale; è evidente che la razionalizzazione dei sistemi di irrigazione della porzione di territorio di riferimento del Consorzio di Irrigazione Bealera Maestra-Destra Stura potrà portare vantaggi al territorio medesimo in senso lato e alla collettività, in particolare agli agricoltori del luogo, ma questo non corrisponde del tutto ad una legittimazione per il Comune a concedere una garanzia di così ingente valore che, se escussa, porterebbe il Comune stesso a trovarsi in una grave situazione finanziaria, come, del resto, ha evidenziato anche il Responsabile finanziario dell'Ente, secondo quanto espressamente indicato nella Deliberazione del Consiglio comunale n. 28/2022.

In argomento, si richiama l'art. 63 del Regolamento UE n. 1305/2013 ("Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio"), invocato dal Comune, rubricato "Anticipi", in forza del quale "1. *Il versamento di anticipi è subordinato alla costituzione di una garanzia bancaria o di una garanzia equivalente, corrispondente al 100 % dell'importo anticipato. Nel caso di beneficiari pubblici, gli anticipi sono versati ai comuni, alle regioni e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico. Uno strumento fornito quale garanzia da una pubblica autorità è ritenuto equivalente alla garanzia di cui al primo comma a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo coperto dalla garanzia se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto.* 2. *La garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo*".

Appare evidente che, nella disposizione in questione, non si possa rinvenire il collegamento fra l'operazione posta in essere dal Comune di Bene Vagienna e le proprie funzioni, ma semplicemente la regola, posta a livello comunitario, della necessità della

presenza di una garanzia ai fini dell'erogazione di un anticipo, che, nel caso di specie, è stato assegnato al Consorzio di Irrigazione.

Peraltro, in argomento, nella deliberazione del Consiglio comunale e nelle premesse del protocollo di intesa si parla di un'"autorizzazione" di AGEA all'operazione con comunicazione del 21 marzo 2022; per la verità, in tale comunicazione, trasmessa dall'Ente alla Sezione, non si rinviene alcuna "autorizzazione" ma semplicemente l'invio, da parte di AGEA, del modello di garanzia da utilizzare per il caso "*ente pubblico/beneficiario privato - art.63*".

Viene, altresì, citato dal Comune di Bene Vagienna il documento "Istruzioni operative n. 39/2017 delle misure del PSRN" per le quali, alla luce della normativa europea, il Comune stesso quale ente pubblico sarebbe titolato a rilasciare dichiarazioni di impegno a garanzia di beneficiari di contributi agli investimenti concessi a persone giuridiche private di interesse pubblico, fra le quali rientra il Consorzio di Irrigazione di Secondo Grado Bealera Maestra-Destra Stura (inserito nel G.A.P. del Comune stesso); invero, anche in questo caso, nel documento citato si rinviene la definizione di "*Ente garante*" quale "*Istituto assicurativo, Istituto bancario o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'albo degli intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB, c.d. Confidi titolati a rilasciare garanzie o polizza fideiussoria; Ente pubblico titolato a rilasciare le dichiarazioni di impegno*", ma nei provvedimenti comunali in esame non viene indicato dall'Ente il motivo per cui sarebbe "titolato" a rilasciare la garanzia.

Sul punto occorre precisare che, in base alla disciplina regionale del Piemonte, e precisamente in forza dell'art. 45 della Legge Regionale 9 agosto 1999, n. 21, recante "*Norme in materia di bonifica e d'irrigazione*", ai Consorzi di irrigazione "*istituiti o riconosciuti ai sensi delle norme di cui al titolo V, capo II del r.d. 215/1933, il cui comprensorio sia delimitato ai sensi dell'articolo 44, è riconosciuta la natura giuridica di consorzio privato di interesse pubblico*" (terzo comma). Il quarto comma dell'art. 45, poi, aggiunge: "*Fanno parte del consorzio di irrigazione e sono iscritti ad ogni effetto di legge nel catasto consortile i proprietari dei terreni siti nel comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio. Ne fanno parte inoltre gli affittuari dei suddetti terreni che, ai sensi e per gli effetti delle vigenti norme di legge, abbiano ottenuto l'iscrizione nel catasto consortile e nei ruoli di contribuzione per le spese di esercizio*".

Il Consorzio di irrigazione ha, quindi, la particolare natura di un soggetto privato, un consorzio privato - ed, infatti, ne fanno parte i proprietari dei terreni siti nel

comprensorio che sono irrigati con le acque consortili o che comunque utilizzando le medesime traggono beneficio dall'attività del consorzio – di interesse pubblico, in quanto inserito nel sistema regionale per le attività di irrigazione ed inteso come *"l'organismo più idoneo allo svolgimento, da parte degli utenti interessati, (...) delle attività d'irrigazione"* (art. 1, comma 1, della L.R. n. 21/1999).

Per altro verso, poi, la disciplina dell'indebitamento per gli enti locali è, come noto, regolata, in primo luogo, dal principio di cui all'art. 119, ultimo comma, della Costituzione, secondo il quale *"i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio"*; principio che, ovviamente, vale anche nel caso di concessione di garanzie fideiussorie, le quali rientrano nella nozione di indebitamento.

Sul punto, infatti, si richiama quanto bene evidenziato da una recente pronuncia della scrivente Sezione: *"È noto che la possibilità di ricorrere all'indebitamento per gli enti territoriali è limitata, sotto il profilo finalistico, al finanziamento delle spese di investimento, come disposto dall'art. 202 TUEL in attuazione della norma costituzionale di cui all'art. 119, ultimo comma Cost., e del parametro interposto rappresentato dall'art. 10 della l. n. 243/2012. Il precetto costituzionale risponde all'esigenza di garantire la tendenziale neutralità, in termini patrimoniali, del debito contratto dagli enti territoriali, assicurando che alla passività rappresentata dal debito sia sempre correlato un aumento del valore dell'attivo patrimoniale, quale prodotto dell'investimento realizzato. La possibilità di ricorrere all'indebitamento per finanziare la spesa corrente è riservata allo Stato, nei limiti e con le modalità previste dall'art. 81 Cost., anche a seguito della riforma operata dalla l. cost. n. 1/2012, al fine di consentire l'utilizzo della spesa pubblica in funzione anticiclica e di affrontare situazioni emergenziali. La significativa limitazione, sotto questo profilo, dell'autonomia negoziale degli enti territoriali è giustificata, come chiarito dalla Corte costituzionale (sent. n. 435/2004), dalle esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di garanzia dell'unità economica della Repubblica, anche nel contesto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il legislatore ha dettato, nel tempo, disposizioni volte a chiarire la nozione di "spese di investimento" ai fini del rispetto della regola costituzionale. I commi dal 16 al 19 dell'art. 3 della l. 24 dicembre 2003, n. 350, elencano tipologie di spese che, rientrando in tale nozione, possono essere finanziate con il ricorso all'indebitamento, nonché fattispecie che*

costituiscono ricorso all'indebitamento e fattispecie escluse da tale nozione" (v., in questi termini, la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Piemonte n. 95/2023/SRCPIE/PRSE del 7 dicembre 2023).

Inoltre, viene ancora precisato dalla scrivente Sezione che anche il rilascio della garanzia deve essere, fin dall'origine, finalizzato a spese di investimento, capaci di incrementare la componente attiva del patrimonio dell'ente (v. la deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Puglia n. 84/2017/PAR e la deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 132/2018): nel caso degli enti locali, peraltro, ciò è imposto altresì dalle disposizioni dell'art. 207 TUEL, che indicano le fattispecie nelle quali è loro consentito il rilascio di fideiussioni.

Infatti, tale disposizione, in particolare, prevede, al primo comma, che *"i comuni, le province e le città metropolitane possono rilasciare a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti, da consorzi cui partecipano nonché dalle comunità montane di cui fanno parte che possono essere destinatari di contributi agli investimenti finanziati da debito, come definiti dall'art. 3, comma 18, lettere g) ed h), della legge 24 dicembre 2003, n. 350"*, mentre l'art. 18, lett. g) e h), della L. n. 350/2003, a sua volta, prevede: *"Ai fini di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, costituiscono investimenti: (...) g) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie destinati specificamente alla realizzazione degli investimenti a cura di un altro ente od organismo appartenente al settore delle pubbliche amministrazioni; h) i contributi agli investimenti e i trasferimenti in conto capitale a seguito di escussione delle garanzie in favore di soggetti concessionari di lavori pubblici o di proprietari o gestori di impianti, di reti o di dotazioni funzionali all'erogazione di servizi pubblici o di soggetti che erogano servizi pubblici, le cui concessioni o contratti di servizio prevedono la retrocessione degli investimenti agli enti committenti alla loro scadenza, anche anticipata. In tale fattispecie rientra l'intervento finanziario a favore del concessionario di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109"*.

Orbene, data anche la particolare natura del Consorzio di irrigazione come sopra rappresentata, non è di immediata evidenza la riconducibilità della fattispecie in esame ad una delle ipotesi individuate dalle disposizioni di riferimento ora richiamate; presumibilmente occorre fare riferimento al primo comma, prima parte, dell'art. 207, in considerazione della circostanza che il Comune è socio consorziato, anche se la fattispecie non sarebbe del tutto sovrapponibile, visto che tale disposizione in questione

individua l'ipotesi del rilascio di garanzia fideiussoria *“per l'assunzione di mutui destinati ad investimenti e per altre operazioni di indebitamento da parte di (...) consorzi cui partecipano”*. E, del resto, di sicuro non si può fare riferimento al comma 3 dell'art. 207 del Tuel, il quale contempla la diversa ipotesi di concessione di garanzia fideiussoria nel caso di realizzazione o di ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi, su terreni di proprietà dell'ente locale; d'altra parte, in ogni caso, in nessuno dei provvedimenti comunali, sopra ricordati, viene presa in considerazione la problematica della legittimazione dell'Ente a concedere garanzia fideiussoria al Consorzio di Irrigazione ai sensi dell'art. 207 del Tuel, in coerenza con il principio di cui all'art. 119, ultimo comma, Cost.

Per altro verso, poi, anche le “garanzie” cautelative che il Comune di Bene Vagienna ha ottenuto dal Consorzio di Irrigazione tramite la sottoscrizione del protocollo di intesa, sopra richiamato, non paiono essere davvero cautelative, in quanto, da una parte, si riferiscono all'impegno, da parte del Consorzio medesimo, a provvedere prioritariamente con risorse proprie, destinando allo scopo anche le somme derivanti da apposite eventuali escussioni delle polizze fideiussorie prestate dall'appaltatore e, segnatamente, quella relativa all'anticipo e quella costituente la cauzione definitiva, ammontanti complessivamente ad euro 3.420.804,46 (art. 3 del protocollo); ma, come evidente, le eventuali cause di escussione delle garanzie prestate dall'appaltatore – che trovano disciplina nel Codice dei contratti pubblici nell'ambito dei rapporti fra contraenti – non sono le stesse che regolano la particolare fattispecie di garanzia fideiussoria prestata dal Comune ai sensi dell'art. 63 del Regolamento UE n. 1305/2013 in relazione al pagamento dell'anticipo.

E, d'altra parte, anche la promessa della cessione di beni immobili, per un valore complessivo di euro 2.030.800,00, non pare immediatamente “spendibile”, in quanto, anche qualora il valore sia effettivamente quello asseverato dal perito – e, comunque, non raggiungerebbe il valore della garanzia prestata che ammonta a euro 4.000.000,00 – occorrerebbe poi verificare se, al momento della vendita di tali immobili, sia davvero realizzabile l'importo stimato, sempreché la stessa vendita sia facilmente realizzabile, trattandosi, comunque di terreni agricoli.

Vi è, inoltre, un altro aspetto rilevante sul quale occorre soffermarsi; quello relativo alla corretta contabilizzazione nel limite dell'indebitamento del Comune di Bene Vagienna dell'operazione in esame.

Sul punto, nella relazione al rendiconto, l'Organo di revisione afferma:

“Concessione di garanzie

Nel corso del 2022 l'ente ha concesso garanzia a favore del Consorzio di Irrigazione di Secondo Grado Bealera Maestra Destra Stura nei confronti di AGEA per l'erogazione dell'anticipo del contributo pubblico concesso dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per un importo di euro 4.000.000 come da delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 29/07/2022. Si rimanda altresì alla deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del 11/11/2022 con la quale veniva approvato il protocollo di intesa che regola gli aspetti legati alla garanzia nell'ottica di salvaguardare gli equilibri finanziari del comune di Bene Vagienna (“Atto di impegno del Consorzio di Irrigazione di Secondo Grado Bealera-Maestra Destra Stura e promessa di cessione di beni in garanzia nei confronti del Comune di Bene Vagienna a fronte della garanzia rilasciata dall'ente pubblico Comune di Bene Vagienna ai fini del pagamento al beneficiario dell'anticipo dell'aiuto previsto dal Reg. UE n. 1305/2013, per il sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR”).

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 2020 - 3,18%, 2021 - 2,77%, 2022 - 2,75%”.

Il Revisore dei conti, poi, precisa, nel proprio parere sul rendiconto dell'esercizio 2022, che al punto C) del prospetto dell'indebitamento sono stati, altresì, ricompresi gli interessi calcolati su un mutuo ipotetico di importo pari alla garanzia prestata. Gli interessi effettivi su mutui in essere, pagati nel 2022, ammontano ad euro 73.160,45. L'incidenza percentuale degli interessi su mutui pagati nel 2022 rispetto alle entrate dei primi tre titoli del rendiconto 2022 è del 2,75%. Di seguito si riporta il prospetto dell'indebitamento come valorizzato dal Revisore nel proprio parere:

2020	2021	2022
3,18%	2,77%	2,75%

Nella tabella seguente è riportato il rispetto del limite di indebitamento:

ENTRATE DA RENDICONTO anno n-2	<i>Importi in euro</i>	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e	€ 1.555.277,85	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 672.037,90	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 435.939,46	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO anno n-2	€ 2.663.255,21	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 266.325,52	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO Anno n		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/n(1)	€ 126.271,78	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 140.053,74	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 126.271,78	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto anno n-2 (G/A)*100		4,74%
1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/n e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.		
Nota Esplicativa		
Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.		
Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.		

Al punto C) sono stati altresì ricompresi gli interessi calcolati su un mutuo ipotetico di importo pari alla garanzia prestata. Gli interessi effettivi su mutui in essere, pagati nel 2022, ammontano ad euro 73.160,45.

L'incidenza percentuale degli interessi su mutui pagati nel 2022 rispetto alle entrate dei primi tre titoli del rendiconto 2020 è del 2,75%.

Lo stesso Revisore, tuttavia, nell'elaborazione della tabella sull'indebitamento del Questionario sul rendiconto dell'esercizio 2022, predisposto dalla Corte dei conti, emargina quanto segue:

11. Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2020	Importi in euro
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	1.555.277,85 €
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	672.037,90 €
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	435.939,46 €
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2020	2.663.255,21 €
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	266.325,52 €
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2022	
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2022 ¹⁾	73.160,45 €
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	0,00 €
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	0,00 €
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	193.165,07 €
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	73.160,45 €
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2020 (G/A)*100	2.75%

1) La lettera C) comprende: ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'art. 207 del TUEL autorizzati fino al 31/12/2020 e ammontare interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL autorizzati nell'esercizio in corso.

Nota Esplicativa: Il rispetto del limite è verificato facendo riferimento anche agli interessi riguardanti i finanziamenti contratti e imputati contabilmente agli esercizi successivi.

Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito.

8. L'Ente ha rispettato il limite all'indebitamento disposto all'art. 204 TUEL ottenendo le seguenti % d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

2020	2021	2022
3.18%	2.77%	2.75%

*Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l'Ente ha accantonato l'intero importo del debito garantito. Non concorrono, altresì, al predetto limite gli interessi afferenti alle anticipazioni di liquidità.

Al di là delle diverse rappresentazioni numeriche sull'indebitamento, la sostanza del ragionamento è che il Comune non ha accantonato alcun importo nel risultato di amministrazione dell'esercizio 2022 in relazione alla garanzia fideiussoria prestata, quale possibile modalità di contabilizzazione della stessa, secondo quanto indicato dalla giurisprudenza contabile sul punto (v. la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 30 del 2015), né sono stati inseriti gli interessi annuali dovuti sul debito garantito nel prospetto dell'indebitamento.

Solo il Revisore, nel proprio parere sul rendiconto, ha inserito gli interessi annuali dovuti sul debito garantito nel prospetto dell'indebitamento, pur non calcolandoli successivamente in fase di rappresentazione della percentuale relativa al limite dello stesso.

Sul punto, si richiama il quadro normativo dettato dal combinato disposto degli artt. 204, comma 1, e 207, comma 4, del Tuel e quanto evidenziato dalla Sezione scrivente nella già citata deliberazione n. 95/2023/SRCPIE/PRSE:

“Da tali norme si evince che, nell’ipotesi in cui l’ente locale, a fronte del debito garantito con fideiussione, disponga a fini prudenziali un accantonamento integrale, è consentito non considerare gli interessi annuali dovuti sul debito garantito ai fini del rispetto dei limiti all’indebitamento dell’ente medesimo. In tale ipotesi, il debito garantito non è quindi equiparato al debito contratto dall’ente locale, proprio in ragione nell’accantonamento, che garantisce l’integrale copertura della spesa in caso di escussione della garanzia.

Da ciò non si può peraltro ricavare, a contrario, che la considerazione degli interessi del debito garantito ai fini del rispetto dei limiti all’indebitamento consenta – per ciò solo – di escludere la necessità di accantonamenti a fronte della passività potenziale assunta.

La facoltà prevista dall’art. 167, comma 3, del Tuel (gli enti locali possono “stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all’interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali”) è infatti espressione del principio generale di prudenza e va integrata con quanto previsto dal principio contabile applicato di cui all’All. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, a mente del quale (par. 5.5): “nel rispetto del principio della prudenza, si ritiene opportuno che nell’esercizio in cui è concessa la garanzia, l’ente effettui un accantonamento fra le spese correnti fra i fondi di riserva e altri accantonamenti. Tale accantonamento consente di destinare una quota del risultato di amministrazione a copertura dell’eventuale onere a carico dell’ente in caso di escussione del credito garantito”.

L’art. 167 TUEL e il principio contabile applicato si esprimono in termini di “possibilità” e “opportunità” innanzitutto per distinguere gli accantonamenti a fronte di passività potenziali dai fondi obbligatori, quali il Fondo crediti di dubbia esigibilità e, in secondo luogo, perché è ben possibile che l’ente sia in grado di affrontare la spesa derivante dalla passività potenziale anche senza ricorrere ad accantonamenti (ad es., quando il suo valore sia esiguo).

Quando ciò non è possibile, tuttavia, la predisposizione di adeguati accantonamenti può divenire, nelle concrete circostanze del caso, addirittura doverosa, a garanzia dell’attendibilità e veridicità dei bilanci e della copertura effettiva degli oneri finanziari, fra i quali rientrano quelli potenziali (v. Sez. controllo Emilia-Romagna, delib. n.

19/2020/PRSE; Sez. controllo Marche, delib. n. 148/2017/PRSE; Sez. controllo Veneto, delib. n. 190/2012/PRSE; Sez. controllo Marche, delib. n. 4/2013/PRSE)".

Considerata anche l'entità della garanzia fideiussoria prestata dal Comune di Bene Vagienna nei confronti del Consorzio di Irrigazione, il Collegio accerta che, in tema di contabilizzazione della stessa, l'Ente abbia tenuto un comportamento non conforme alla normativa di riferimento.

Conseguentemente, ferme anche le perplessità sopra rappresentate sia in relazione alla effettiva legittimazione del Comune a procedere all'operazione esaminata in coerenza con i principi costituzionali in tema di indebitamento degli enti territoriali sia in relazione, comunque, all'opportunità di procedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria di così ingente valore da mettere il Comune medesimo in grave situazione finanziaria se escussa, in considerazione della circostanza che tale garanzia è stata prestata esclusivamente per il pagamento dell'anticipo, corrispondente al valore di euro 4.000.000,00, anticipo che ad oggi risulta essere già stato corrisposto al Consorzio di Irrigazione (anzi, dalla documentazione fornita dal Comune risulta che tale pagamento sia già avvenuto in data 14 aprile 2023, in rapporto ai primi due certificati di pagamento emessi in data 23 novembre 2023 e 22 dicembre 2023 per l'importo, rispettivamente, di euro 1.950.493,30 e di euro 1.930.331,58), il Collegio ritiene quantomeno auspicabile, per tutte le ragioni sopra illustrate, che il Comune proceda quanto prima alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per lo svincolo della stessa garanzia attraverso apposita interlocuzione con AGEA, al fine di evitare che il mantenimento di tale garanzia, oltre il termine e la funzione per cui era prevista, possa mettere in serio pericolo gli equilibri di bilancio dell'Ente, qualora si dovesse addivenire all'escussione.

In tema si ricorda che lo stesso art. 63, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, sopra già richiamato, stabilisce che *"la garanzia è svincolata una volta che l'organismo pagatore competente abbia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute corrispondenti all'aiuto pubblico per l'intervento supera l'importo dell'anticipo"*.

*** **

Alla luce di tutto quanto sin qui esposto, questa Corte ritiene necessario segnalare le criticità e irregolarità rilevate al fine di evitare che la loro mancata correzione possa causare nel tempo una gestione non economica delle risorse ovvero situazioni di squilibrio. Si ritiene, peraltro, sufficiente e congruo riservarsi le verifiche sull'osservanza delle già menzionate indicazioni nell'ambito delle successive procedure ordinarie di controllo che verranno continuamente svolte dalla Sezione sui principali documenti contabili dell'Ente.

Resta fermo l'obbligo di riesame delle suddette criticità da parte dell'Amministrazione, al fine di un compiuto ripristino della regolarità amministrativa e contabile (Corte cost. n. 198/2012).

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte, nei termini e con le considerazioni esplicitate nella parte motiva, con riguardo all'esame della relazione al rendiconto dell'esercizio 2022

ACCERTA

la non corretta contabilizzazione della garanzia fideiussoria prestata dal Comune di Bene Vagienna al Consorzio di Irrigazione Bealera Maestra-Destra Stura per il valore di euro 4.000.000,00, come in parte motiva dettagliato.

Conseguentemente

INVITA

il Comune di Bene Vagienna

1. a procedere quanto prima alla valutazione dell'esistenza dei presupposti per lo svincolo della garanzia fideiussoria, anche ai sensi dell'art. 63, comma 2, del Regolamento UE n. 1305/2013, attraverso apposita interlocuzione con AGEA e a relazionare tempestivamente alla Sezione all'esito di tale interlocuzione;
2. a considerare attentamente, alla luce delle indicazioni contenute in motivazione, l'opportunità di accantonamenti a fronte delle passività potenziali esistenti e di futura emersione, in applicazione dell'art. 167, comma 3, TUEL, del principio contabile applicato di cui all'All. n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, par. 5.5, e del principio contabile generale della prudenza (All. 1 al D.Lgs. n. 118/2011, punto 9);

l'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune

1. a vigilare sulla corretta applicazione delle norme e dei principi contabili con riferimento alle garanzie già rilasciate e da rilasciarsi in futuro a beneficio di terzi, con particolare riferimento agli effetti che le relative passività potenziali possono produrre sugli equilibri di bilancio;
2. a vigilare sulle operazioni di ricorso all'indebitamento, con particolare riferimento ai limiti e alle condizioni poste dall'art. 119 Cost. e dalle relative norme di attuazione;

3. a fornire il massimo supporto all'Ente con riguardo alla realizzazione degli adempimenti previsti in capo al Comune nell'ambito della presente deliberazione.

DISPONE

- che la presente deliberazione sia trasmessa al Consiglio comunale nella persona del suo Presidente, al Sindaco e all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Bene Vagienna;
- la pubblicazione nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente denominata "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deliberato in Torino nella Camera di consiglio in data 17 aprile 2024.

Il Relatore

Dott.ssa Laura Alesiani

Il Presidente

Dott. Antonio Attanasio

Depositato in Segreteria il **19 aprile 2024**

Il Funzionario Preposto

Margherita Ragonese